

chiarazioni del 1893 possano avere lo stesso deplorabile effetto.

Prendo atto dunque che le circostanze da me rilevate, gli inconvenienti lamentati fossero effetto di un inconsulto regolamento e che questo regolamento, non solo sarà modificato, ma soppresso.

Il fatto della abrogazione basterà da solo a condannare la influenza deleteria del regolamento passato. Ma per quello avvenire mi lasci desiderare il ministro, che sia bene determinata la giusta sollecitudine nel pagamento delle quote governative. Sarà un notevole impulso alle bonifiche. E mi lasci anche desiderare che siano assolutamente tolti gli ostacoli che si oppongono per la continuità d'opera fra Consorzio di esecuzione e Consorzio di manutenzione.

Io anzi voleva far questa proposta: « Qu allora le opere di bonifica avessero raggiunto un certo grado di esecuzione, per cui potesse farsi la bonifica, il Consorzio ne potrà fare formale domanda al Governo; il quale compiuta l'opportuna verifica e sotto condizioni determinate, accorderà il funzionamento del macchinario, anche prima della consegna definitiva, al Consorzio di manutenzione. »

Non insisto di più, sicuro che di tutto questo si terrà conto nel nuovo regolamento perchè esso diventi davvero un collaboratore e vivificatore della legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Dichiarai già, e torno a dichiarare, che il regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle bonifiche del 1882 e del 1886, si è chiarito piuttosto atto ad impedire le bonifiche che ad agevolarle. (*Benissimo!*)

E questo giudizio l'ho dato anche nel 1886, tanto che mi sono sempre ricusato di accettare quel regolamento, che infatti non porta la mia firma.

Ora dunque non solo ho intenzione di modificarlo, ma lo sopprimerò addirittura, perchè val meglio non averlo che averlo. (*Bene!*)

Le disposizioni essenziali per queste bonifiche sono già contenute nella legge sulle opere pubbliche, in questa stessa delle bonifiche e sarà completata colla nuova legge sui Consorzi che è allo studio. Potranno mancare alcune istruzioni, ma non sarà bisogno certo

di mantenere nè riprodurre il regolamento del 1887. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Metto a partito l'articolo 6.

(*È approvato.*)

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Boselli.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Esercizio provvisorio pel mese di luglio 1893 degli stati di previsione dell'esercizio finanziario 1893-94 non approvati entro il giugno 1893.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Seguito della discussione della legge sulle bonifiche.

**Presidente.** È stato approvato l'articolo 6; passeremo ora all'articolo 8:

« Per la esecuzione delle opere di prima categoria dove il territorio interessato è per intero compreso nel perimetro di un Consorzio legalmente costituito e già regolato dalle disposizioni delle vigenti leggi, il detto Consorzio funzionerà anche quale Consorzio speciale di bonifica a senso della legge 25 giugno 1882, n. 869.

« Se il territorio interessato nell'opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, o è diviso fra diversi Consorzi, la costituzione del Consorzio speciale di esecuzione è obbligatoria e sarà fatta per Decreto Reale.

« Le stesse disposizioni valgono anche per il Consorzio di manutenzione, da costituirsi a senso dell'articolo 50 della legge 25 giugno 1882, n. 869. »

(*È approvato.*)

« Art. 11. Per le opere di prima categoria che verranno concesse e iniziate durante il decennio, dalla promulgazione della presente legge, e che saranno compiute entro il quindicennio, l'annualità di cui all'articolo 4 verrà, a profitto del concessionario, aumentata di due decimi. »

**Presidente.** L'onorevole Galli ha facoltà di parlare.

**Galli.** Io ho riconosciuto i meriti del ministro riformatore, qui debbo anche riconoscerne